

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1984 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2015

che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

[notificata con il numero C(2015) 7369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La notifica dei regimi di identificazione elettronica da parte degli Stati membri è una condizione essenziale ai fini del riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica.
- (2) La cooperazione in materia di interoperabilità e sicurezza dei regimi di identificazione elettronica richiede procedure semplificate. Poiché la collaborazione tra gli Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 910/2014, e disciplinata in dettaglio nella decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione ⁽²⁾, prevede già l'uso della lingua inglese, la stessa soluzione ai fini della notifica dei regimi di identificazione elettronica dovrebbe facilitare il conseguimento dell'interoperabilità e della sicurezza dei regimi. Tuttavia, la traduzione della documentazione esistente non dovrebbe generare oneri irragionevoli.
- (3) I regimi possono concernere più parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica e/o più livelli di garanzia. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, la notifica dei regimi di cui trattasi dovrebbe tuttavia costituire un unico processo, con distinti moduli di notifica per ciascuna parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e/o per ciascun livello di garanzia.
- (4) L'organizzazione dei regimi di identificazione elettronica varia da uno Stato membro all'altro e può implicare entità del settore pubblico e privato. Benché il modulo di notifica sia finalizzato a fornire informazioni quanto più precise possibile, tra l'altro, sulle varie autorità o entità implicate nel processo di identificazione elettronica, esso non dovrebbe mirare a compilare elenchi, ad esempio, di tutti gli enti locali che fossero implicati. In tal caso, il relativo campo del modulo di notifica dovrebbe individuare il livello dell'autorità o entità implicata.
- (5) Fornire una descrizione dei regimi di identificazione elettronica prima della notifica agli altri Stati membri di cui all'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014 è una condizione essenziale ai fini del riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica. Il modulo di notifica riportato nel presente atto di esecuzione dovrebbe essere utilizzato quando si tratta di fornire una descrizione del regime ad altri Stati membri, al fine di consentire una revisione *inter pares* a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/296.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GUL 53 del 25.2.2015, pag. 14).

